



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo di Viguzzolo

Via Marconi, 62 - 15058 Viguzzolo (AL)

Codice Fiscale 85004050069 - Cod. Meccanografico ALIC81200R

Tel. 0131 898035 E-mail: alic81200r@istruzione.it PEC: alic81200r@pec.istruzione.it
<https://www.comprensivoviguzzolo.edu.it>



REGOLAMENTO SULLA FRUIZIONE DI I.A. NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. DI VIGUZZOLO

TITOLO I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1 - Finalità del testo

- a. Il presente documento disciplina la fruizione di strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito della nostra Istituzione scolastica e nasce dall'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2024/1689 (il cosiddetto AI-Act), in ossequio alle norme derivanti dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679) e tenendo conto anche delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche - Versione 1.0, Anno 2025).
- b. Si individuano di seguito gli obiettivi del documento, da considerare nella loro specificità ma anche dal punto di vista complessivo, evitando l'emergere di contrasti o sovrapposizioni che ne sbilancino l'equilibrio. Tali obiettivi sono:
 - Definizione di un quadro normativo specifico e stringente a livello dell'Istituzione scolastica del Comprensivo di Viguzzolo;
 - Integrazione della policy sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della Privacy degli utenti e dei lavoratori;
 - Individuazione di un *framework* operativo atto ed escludere rischi di insorgenza di fenomeni legati ad uno scorretto utilizzo delle I.A. quale la manipolazione tendenziosa di dati, o ad una fruizione poco accorta degli strumenti (plagio, diffusione di dati personali, *bias* non intenzionali);
 - Promozione di iniziative di formazione per il personale scolastico e per gli utenti, sia di carattere generale che di iniziativa individuale, in merito all'utilizzo consapevole degli strumenti di I.A.;
 - Riconoscimento della sempre maggiore importanza degli strumenti di I.A. come possibile supporto alle attività dell'Istituzione scolastica e dei suoi attori e contemporanea affermazione del principio che pone l'individuo umano e le sue organizzazioni - con il loro discernimento e la loro valutazione - sempre al centro dei processi decisionali di carattere individuale o collettivo, sia nella fruizione che nell'erogazione dei Servizi.



Art. 2 - Ambito di applicazione

Nel contesto delle attività di carattere didattico o amministrativo facenti capo all'Istituzione scolastica, questo regolamento si applica alle relative aree di competenza per gli utenti (studenti, famiglie) e per il personale scolastico tutto (docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dirigenza).

Art. 3 - Definizioni

Sono di seguito elencate alcune definizioni rilevanti ai fini della fruizione del presente testo. Tali definizioni sono mutuare dal testo dell'AI Act del Parlamento Europeo.

1. Per **sistema di IA** si intende *“un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”*;
2. per **fornitore** ci si riferisce a *“una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito”*;
3. il **deployer** è una *“persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale”*.

Art. 4 - Principi di riferimento

L'eventuale utilizzo dell'IA nell'ambito dell'Istituzione scolastica è finalizzato al perseguimento di finalità quali il miglioramento dell'apprendimento e la valorizzazione delle potenzialità e delle inclinazioni degli studenti, la promozione dell'inclusione, l'ampliamento dell'offerta formativa e della qualità dei servizi, la fruizione a scopo formativo da parte dei docenti nonché la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi amministrativi. Resta fermo il fatto che l'utilizzo di sistemi di IA non può in alcun modo essere inteso come sostituto del ruolo educativo, valutativo e di supporto afferente al docente e alle sue funzioni, o delle competenze professionali del personale amministrativo ed istituzionale. Inoltre, la possibile fruizione di questi strumenti deve rispettare i principi indicati dalle “Linee guida per l'Introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- centralità della persona;
- equità;
- innovazione etica e responsabile;
- sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
- tutela dei diritti e delle libertà fondamentali;
- sicurezza dei sistemi e dei modelli di IA.

Art.5 - Adozione di sistemi di IA istituzionali

Alla data di adozione di questo regolamento l'Istituto non è dotato di sistemi di IA istituzionali, e non ne è dunque deployer. Data la delicatezza della questione, per favorire una consapevolezza quanto più diffusa, qualunque eventuale possibilità di adozione di sistemi di IA istituzionali in tal senso dovrà essere ampiamente condivisa, discussa e dibattuta a più livelli prima di essere



sottoposta agli iter amministrativi vigenti per definirne l'effettiva approvazione o meno, secondo i compiti degli organi dell'Istituto Comprensivo.

TITOLO II. FRUIZIONE DI IA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 5 - Uso da parte del personale docente

1. Solo nel rispetto delle norme vigenti e dei principi generali, con particolare attenzione anche alla tutela della privacy, i docenti possono fare uso personale di sistemi di IA per finalità educative e didattiche o di supporto e di ottimizzazione della propria attività.
2. Anche durante l'utilizzo privato di sistemi di IA con fini didattici, educativi o professionali, non è in alcun modo consentito ai docenti effettuare comunicazione, diffusione o condivisione di dati personali o informazioni identificative di qualunque genere relative agli alunni, alle famiglie degli alunni, ad altri soggetti facenti parte del personale scolastico o a terzi.
3. Al personale docente è vietata l'automatizzazione mediata da sistemi di IA della correzione delle prove di valutazione. Ogni eventuale supporto di sistemi IA nella correzione - qualunque sia la natura e l'entità dello stesso - deve essere affiancato da un mandatorio e solido meccanismo di supervisione e controllo umano, in quanto l'attività di valutazione deve rimanere salda prerogativa dell'individuo e deve essere interamente riferibile ai relativi processi valutativi.
4. È fatto divieto ai docenti di proporre o richiedere agli alunni attività che necessitino la registrazione a servizi di IA erogati da fornitori e deployer esterni o l'utilizzo di account istituzionali o personali degli studenti per la fruizione di sistemi di IA, a meno che questi non siano stati preventivamente approvati dall'Istituto. In ogni caso, qualunque utilizzo approvato dovrà tenere in considerazione i limiti normativi e quelli contrattuali stabiliti dal fornitore, riferibili ad esempio all'età degli studenti.
5. Usi consentiti da parte del personale docente, fatti salvi i limiti già indicati e la centralità della funzione educativa, includono la creazione e la modifica di materiali quali tracce, schede, spunti, diapositive, bozze, mappe, prove, supporti multimediali, griglie nonché la possibilità di utilizzo in classe - solo in prima persona - con finalità educative, esplicative o dimostrative.
6. La responsabilità dell'utilizzo di strumenti di IA e dei relativi contenuti creati o modificati rimane in capo alle singole persone fisiche riconducibili al personale docente.

Art. 6 - Utilizzo ai fini della gestione amministrativa ed istituzionale

1. Al fine dell'ottimizzazione dei processi amministrativi ed organizzativi, il personale può utilizzare individualmente strumenti di IA a patto che siano strettamente osservate tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, in materia di privacy e in materia di sicurezza dei dati informatici e delle relative infrastrutture. Questa disposizione e le relative restrizioni si applicano anche qualora l'Istituto decida di dotarsi di sistemi di IA istituzionali utilizzabili dal personale.
2. Nessun sistema di IA può essere fruito con lo scopo di elaborare decisioni automatizzate che abbiano impatto, diretto o indiretto, sugli utenti o sul personale scolastico. Ai fini dell'ottenimento di tali decisioni rimane necessaria la costante supervisione umana lungo tutto il corso degli iter amministrativi con lo scopo di rendere impossibile il verificarsi di qualunque bias causato da sistemi di IA.
3. La responsabilità dell'utilizzo di strumenti di IA e dei relativi contenuti creati o modificati rimane in capo alle singole persone fisiche riconducibili al personale istituzionale.



TITOLO III. FRUIZIONE DI SISTEMI DI IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 7 - Utilizzo negli ambienti di apprendimento dell'Istituto

L'utilizzo autonomo di sistemi di IA da parte degli studenti negli ambienti di apprendimento dell'Istituto è vietato. L'utilizzo per scopi educativi guidato dal docente è ammesso, previa eventuale approvazione da parte della famiglia nello specifico, e dell'Istituto Comprensivo in generale, che ne definisce modalità e limiti, soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo di account istituzionali o di sistemi di IA per i quali l'Istituto si sia reso deployer. Rimangono ferme tutte le disposizioni di legge, le linee guida ministeriali e le limitazioni d'età predisposte dai fornitori.

Art. 8 - Utilizzo domestico

L'istituzione scolastica non può disciplinare l'utilizzo domestico privato di strumenti o sistemi di IA da parte degli studenti - la cui responsabilità è in capo agli studenti e alla relativa famiglia - tuttavia lo sconsiglia con forza in ogni caso nel quale il loro uso possa determinare una mancata o solo parziale acquisizione di competenze (svolgere compiti, produrre elaborati, preparare riassunti e mappe concettuali) in quanto è fondamentale che i processi cognitivi e di apprendimento possano svolgersi autonomamente nella persona di ogni singolo studente, favorendo quel meccanismo di prova-errore-rinforzo che è fondamentale per il percorso educativo. La fruizione di sistemi IA dovrebbe comunque sempre mantenersi attenta a scongiurare l'accidentale diffusione dei propri dati personali.

Art. 9 - Regolamentazione sui materiali da presentare ai docenti e/o oggetto di valutazione

Per questioni di trasparenza, ogni eventuale utilizzo di sistemi e strumenti di IA da parte degli studenti deve essere dichiarato. Ogni eventuale utilizzo non dichiarato che sia venuto alla luce, in piena responsabilità dello studente, può essere considerato come plagio, valutato di conseguenza e comportare provvedimenti disciplinari. Anche se dichiarati, i prodotti consegnati dagli studenti che siano parzialmente o interamente frutto di IA verranno valutati di conseguenza secondo quanto ritenuto dai singoli docenti.

TITOLO IV. SICUREZZA, SORVEGLIANZA, FORMAZIONE E CONDIVISIONE

Art.10 - Pratiche vietate

1. È vietato l'uso di sistemi o strumenti IA per attuare comportamenti di sorveglianza, profilazione o monitoraggio degli alunni, dei dipendenti o di terzi.
2. È vietata la diffusione di dati personali, nonché l'utilizzo di strumenti che esponano a fuoriuscita di dati biometrici o sensibili.
3. È vietato il ricorso a decisioni automatizzate, anche di tipo valutativo.

Art. 11 - Consapevolezza, formazione e aggiornamento professionale

Tutte le componenti della scuola sono esortate a lavorare affinché sia sempre maggiore la consapevolezza relativa ai rischi e alle opportunità legate alla fruizione di strumenti di intelligenza artificiale. Per questo motivo l'Istituto, in base alle disponibilità, si impegna a promuovere in maniera capillare la formazione e l'aggiornamento sul tema tra i propri dipendenti, ma anche a svolgere un'opera di sensibilizzazione tra gli studenti e le famiglie. Riconosce inoltre l'importanza di mantenere alta la comunicazione tra la scuola e gli utenti, con particolare riferimento agli



approcci che man mano si intende adottare, rimanendo pronto all'ascolto e al confronto su una tematica in così rapida evoluzione. Sono dunque da favorire momenti di incontro, condivisione e dibattito.

Art. 12 - Responsabilità e controllo

Il Dirigente scolastico vigila sull'attuazione del presente regolamento, informa il Collegio dei Docenti e il personale sulle cautele da adottare e promuove, se necessario, momenti di aggiornamento sul tema. Eventuali dubbi interpretativi o richieste di chiarimento possono essere sottoposti al Dirigente scolastico, che potrà, ove opportuno, coinvolgere il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Istituto.

Art. 13 - Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La sempre maggiore penetrazione dell'utilizzo di sistemi di IA nel mondo della scuola richiede che l'Istituto esegua una valutazione dei rischi relativa alla sicurezza informatica generale per gli utenti e per il personale, nonché allo stress correlato al lavoro del personale dell'istituzione scolastica. Coadiuvato dalla figura dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l'Istituto deve provvedere in tal senso ad un aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 14 - Monitoraggio e revisione del Regolamento

Il presente regolamento mantiene un carattere possibilista ma prudentiale in merito all'utilizzo privato di sistemi di IA in ambito lavorativo (con finalità didattico-educative e/o organizzative). Lascia inoltre un discreto margine di manovra agli organi dell'Istituto Comprensivo per ciò che concerne la scelta di dotarsi o meno di sistemi di IA istituzionali, in maniera che il presente testo possa non essere necessariamente transitorio. Questo per far fronte alla necessità di una regolamentazione rapida il più possibile stringente ma anche realistica, veritiera e verificabile. Rimane fermo il fatto che il Gruppo di lavoro sull'Innovazione Tecnologica, il Responsabile della Protezione dei Dati, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico devono valutare l'efficacia del Regolamento e monitorarne l'attuazione, nonché proporre revisioni ogni volta che le circostanze lo richiedano. Tra le suddette circostanze sono da evidenziare l'emergere di eventuali criticità di applicazione ma anche di evoluzioni di tipo normativo o tecnologico. Ogni modifica dovrà comunque essere condivisa e discussa con la comunità scolastica e sottoposta agli organi competenti.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo on-line dell'Istituto Comprensivo di Viguzzolo.